



Comune di Modena

Assessorato alla Coesione sociale, Sanità
Welfare, Integrazione e Cittadinanza

Linee guida per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

IL CONTESTO E LE FINALITA'

- I flussi migratori contemporanei si caratterizzano come processi complessi, in continua evoluzione, sui quali incidono i grandi fenomeni strutturali presenti nei paesi d'origine, così come le scelte individuali intrecciate a quelle familiari e amicali. Questa complessità rende estremamente difficili i tentativi di governo e di gestione del fenomeno da parte delle istituzioni dei paesi di arrivo e rende sempre più rilevante il ruolo dei governi locali, chiamati non più solo a gestire problemi di accoglienza sul territorio, ma ad intervenire direttamente sui fenomeni e sulle conseguenze che questi “flussi non programmati” propongono;
- In Italia, la centralità del governo locale nell’ambito delle politiche migratorie e in particolare nella gestione dell’accoglienza e dell’integrazione sociale sul territorio di segmenti particolarmente vulnerabili come possono essere i minori stranieri non accompagnati e le persone vittime di tratta, è andata aumentando di pari passo con i processi di decentramento, ovvero con le riforme istituzionali e amministrative che, nel corso degli anni Novanta, hanno assegnato ai Comuni un’autonomia sempre maggiore anche nell’ambito delle politiche dei servizi;
- Per i Comuni, il tema dei minori stranieri non accompagnati è ormai parte delle politiche sociali anche se la questione dell’accoglienza e della protezione dei minori stranieri soli si è imposta oggi per il forte impatto che ha assunto sul complesso del sistema del welfare locale, condizionandone gli aspetti organizzativi, gestionali e professionali;
- La recente approvazione della Legge 47/2017 “Disposizione in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” disciplina finalmente in modo organico la

materia attraverso una applicazione omogenea delle norme garantendo uguali tutele a tutti i minori presenti sul territorio italiano e una chiara definizione delle competenze e delle responsabilità degli attori coinvolti;

- Il Comune di Modena da anni gestisce un progetto di accoglienza rivolto ai minori stranieri non accompagnati che si trovano sul territorio comunale, in ottemperanza alla funzione di tutela e protezione dei minori a cui è tenuto per legge, accedendo ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati istituito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, co. 181-182) ed erogato al Comune tramite la Prefettura sulla base delle giornate di accoglienza rendicontate nel corso dell'anno.

Il nuovo quadro normativo, in particolare delineatosi con la L. 47/2017, e l'esperienza maturata in questi anni, sul piano organizzativo e professionale, le maggiori conoscenze del fenomeno migratorio minorile, la necessità di coinvolgere attivamente le comunità locali nell'accoglienza e nell'integrazione, la consapevolezza dell'impatto politico e culturale della presenza di tanti minori stranieri nella nostra città, la volontà di consolidare i progetti sperimentali e innovativi avviati negli ultimi anni, sono alla base delle presenti Linee guida che rappresenteranno dunque lo strumento di indirizzo politico per la costruzione di un sistema di accoglienza fondato su regole certe, volto a garantire capacità di programmazione, equità nell'offerta dei servizi, ottimizzazione delle risorse pubbliche. Si cerca, con il presente documento, di superare la fase di emergenza assicurando stabilità e qualità alla rete dei servizi, anche attraverso costanti valutazioni sugli esiti che potranno promuovere flessibilità e capacità di adeguamento alla costante evoluzione e dinamicità del fenomeno.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La L. 47 definisce minore straniero non accompagnato il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri stati dell'UE che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. La stessa legge prevede che ai minori stranieri non accompagnati, inclusi richiedenti protezione internazionale, sia applicato il sistema di protezione in vigore in Italia a tutti i minori.

I minori stranieri non accompagnati non possono essere oggetto di respingimento o espulsione alla frontiera, salvo i casi previsti dalla Legge e di competenza del Tribunale per i minori.

Ai minori stranieri non accompagnati sono riconosciuti i diritti relativi all'accoglienza immediata, all'interno di strutture autorizzate per ragazzi minorenni, il titolo di soggiorno per minore età, le cure sanitarie, l'inserimento nei percorsi scolastici e formativi, la partecipazione attiva e diretta a tutti i procedimenti che li riguardano, il sostegno organico all'integrazione.

I minori stranieri non accompagnati hanno diritto alla ricostruzione della propria storia personale dall'arrivo in Italia, attraverso un sistema informativo nazionale che garantisce la tracciabilità dei percorsi e degli interventi, facilitando la scelta del progetto migliore ed evitando la ripetizione delle procedure per l'identificazione e per l'eventuale accertamento dell'età.

Per entrambe queste procedure, la normativa descrive i soggetti istituzionali coinvolti, i tempi e le modalità degli accertamenti prevedendo, in tutti i casi, la presenza di mediatori culturali. Definisce altresì i tempi e le modalità delle indagini familiari e dell'istituto del rimpatrio assistito trasferendone la competenza al Tribunale per i minorenni, all'interno quindi del diritto all'unità familiare.

Chiarisce inoltre le condizioni necessarie per la conversione del titolo di soggiorno alla maggiore età, definendo i compiti dell'Ente locale, e prevede una misura di integrazione che può prolungare l'affido del ragazzo fino al ventunesimo anno di età per i minori più vulnerabili che abbiano intrapreso un percorso di integrazione nel nostro territorio.

I DESTINATARI

Le presenti Linee guida si inquadrano nell'ambito delle Linee di indirizzo nazionali e sovranazionali in materia.

In questa prospettiva cercano di descrivere le attività che devono essere assicurate per gestire le diverse fasi del percorso di tutela definendo competenze e responsabilità dei soggetti istituzionali e non che costituiscono il sistema dei servizi e delle opportunità facilitandone pertanto il coordinamento e l'integrazione: operatori del servizio pubblico e del privato sociale, Enti gestori dei Servizi residenziali, reti associative e del volontariato, reti familiari, gruppi informali per l'accoglienza.

L'Ente locale, nella persona del Rappresentante legale, attraverso gli organi tecnici, è responsabile della programmazione delle attività, di tutti i percorsi individuali oltre che della verifica e del monitoraggio.

Gli Enti gestori dei Servizi residenziali sono i custodi e garanti che le azioni svolte dalle proprie sedi operative vengano realizzate in modalità appropriata, competente e proficua e nel superiore interesse dei minori in base alla normativa vigente per i servizi residenziali.

Le associazioni di volontariato e i volontari, le reti familiari, i gruppi informali sono soggetti essenziali nel sistema di accoglienza, sia in termini di contributo alla programmazione che di realizzazione degli interventi.

Tra i soggetti coinvolti si evidenzia il ruolo fondamentale che avrà la figura del Tutori volontari.

Con l'istituzione dell'elenco presso il Tribunale per i minori, i Tutori volontari assumeranno il ruolo di rappresentante, anche con azioni di tutela, dei ragazzi minorenni.

Partecipano al sistema di tutela l'Autorità giudiziaria minorile, i Servizi sanitari dell'AUSL, gli Istituti scolastici e formativi, il CPIA, la Prefettura e le FFOO. L'Amministrazione comunale definirà con loro accordi specifici per garantire ai minori non accompagnati l'esercizio dei diritti di cui sono portatori.

Sono inoltre soggetti fondamentali, in particolare nei processi di interazione con la comunità locale, le Associazioni di mediatori interculturali, le Comunità straniere, le Associazioni di promozione sociale. Più in generale le forme organizzate che, a diverso titolo, agiscono la propria rappresentanza nel tessuto sociale del territorio.

I CONTENUTI

Si procederà pertanto alla descrizione approfondita delle seguenti aree di lavoro, con l'esplicitazione de:

- Il ruolo dell'Ente locale.
- L'articolazione del sistema di accoglienza.
- L'accompagnamento alla maggiore età.
- L'accoglienza familiare.

IL RUOLO DELL'ENTE LOCALE

Vengono descritte di seguito le azioni in capo all'Ente Locale:

1) Collocamento in luogo sicuro. Nelle more della istituzione del Sistema nazionale di prima assistenza e accoglienza (Art.4) che garantirà, come previsto dal D.L. 142/2015 e successive modifiche, la collocazione dei minori stranieri non accompagnati nei Centri governativi a loro destinati per i primi 30 giorni, l'Ente locale deve provvedere, ai sensi dell'articolo 403 del Codice Civile, al collocamento in luogo sicuro all'interno di comunità di Pronto accoglienza regolarmente autorizzate e certificate secondo la normativa regionale e nazionale vigente, in materia di struttura residenziale per minori. Ogni struttura dovrà dotarsi di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, concordato con l'Ente locale e, successivamente, condiviso col minore e dallo stesso sottoscritto.

2) Segnalazione alla Procura della Repubblica presso il T.M. e al Giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del Tutore. Ogni minore dovrà essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, ai sensi della legge 184/83, così come modificata dalla legge 149/2001, e al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela ai sensi dell'art. 343 e seguenti del codice civile. Nelle more dell'istituzione dell'elenco dei Tutori volontari presso il Tribunale per i minori le funzioni di tutela verranno esercitate dal Sindaco del Comune di Modena.

3) Segnalazione alla Direzione generale dell'immigrazione e delle Politiche di integrazione. Al fine di rendere più efficiente l'opera di controllo e tutela del Comitato, il DPCM 535/99 all'articolo 2 invita tutti "i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato" a dargliene immediata notizia, la quale "deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore...". Tale segnalazione verrà effettuata tempestivamente attraverso invio telematico.

4) Assistenza socio-psicologica e orientamento legale. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilirà, con Decreto, la procedura con cui dovranno essere svolti i primi colloqui, effettuati da personale qualificato appartenente alla struttura di prima accoglienza, volti ad approfondire la storia personale e ogni altro elemento utile alla protezione del minore. Nelle more del Decreto, questa funzione resta in capo all'Ente locale. L'assistente sociale, coadiuvata da un mediatore, raccoglierà informazioni sul percorso migratorio e sulla storia familiare; informerà ed orienterà correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilità di integrazione in

Italia. Unitamente agli operatori della struttura raccoglierà informazioni sulle sue aspettative e competenze; verificherà l'eventualità che il minore sia stato vittima di tratta e/o sfruttamento e/o l'eventuale timore di persecuzioni nel Paese di origine, ai fini della richiesta di protezione internazionale o protezione sociale assicurando, anche attraverso la collaborazione col Centro stranieri, un percorso di orientamento legale che lo accompagni e lo indirizzi verso i percorsi più adeguati. L'accoglienza del ragazzo minore straniero non accompagnato avviene nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, di competenza delle Forze di Pubblica sicurezza con cui il Tutore o il Tutore provvisorio collaborerà, e dell'eventuale accertamento dell'età anagrafica (che verrà svolto secondo le disposizioni previste dal DPCM n. 234/2016).

5) Accertamento dell'età anagrafica. In tutti i casi di dubbio sulla minore età dichiarata l'assistente sociale, alla presenza di un mediatore, provvederà a informare lo straniero della necessità di richiedere alla Procura presso il Tribunale per i minori un accertamento. Lo informerà altresì delle modalità di esecuzione di tale accertamento, delle modalità con cui verranno comunicati i risultati e delle eventuali conseguenze previste all'art. 5 della L.47/2017.

6) Verifica della presenza di eventuali parenti o altri punti di riferimento da coinvolgere. Al fine di garantire al minore il diritto all'unità familiare, la normativa prevede l'obbligatorietà delle indagini familiari sia in Italia che nei paesi europei e/o paesi terzi. L'indagine familiare risulta fondamentale per fornire un quadro del contesto familiare e locale di ogni minore, consentendo di conoscerne la storia e le motivazioni della migrazione. Consente inoltre di approfondire criticità o vulnerabilità che potranno aiutare a definire il percorso di accoglienza e integrazione.

Nelle more dei regolamenti successivi, l'Assistente sociale fornirà, attraverso il Sim, tutti i dati necessari alla Direzione generale dell'immigrazione affinché possa essere attivato l'Ente convenzionato preposto alle indagini. Qualora le indagini familiari consentano di rilevare parenti idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione andrà privilegiata e verrà proposto un programma adeguato di supporto.

Il Comune di Modena, per definire il percorso di accoglienza, adotterà un **modello professionale integrato**, fondato sulla costituzione di equipe multi-disciplinari, composte da Assistenti sociali, educatori, mediatori linguistico culturali. L'obiettivo è che ad ogni minore sia garantito uno spazio di ascolto e, per ciascuno, sia definito un progetto educativo personalizzato, in cui siano previsti interventi modulati sulla base delle caratteristiche e dei bisogni. Collaborano sulle singole progettazioni individualizzate, in tutti i casi in cui la valutazione del superiore interesse del minore

lo richieda, operatori sanitari dei servizi specialistici per i minori, in capo all'AUSL, con cui si procederà alla stipula di apposite convenzioni.

I percorsi individuati saranno condivisi con il Tutore del minore.

L'Ente locale, attraverso gli organi tecnici, vigilerà sulla corretta esecuzione delle attività descritte nelle presenti linee di indirizzo in capo ai soggetti gestori, con particolare riferimento all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo e a tutto quanto previsto nei singoli progetti educativi individuali.

IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Allo stato attuale, nell'attesa della realizzazione di un Sistema nazionale di accoglienza, in grado di assicurare la prima collocazione e quindi la ripartizione su tutto il territorio nazionale dei minori che giungono nel nostro paese, il Comune assicurerà la costruzione di una rete articolata di strutture deputate all'accoglienza e allo sviluppo dei progetti di autonomia. Fanno parte di questa rete strutture specificatamente destinate ai MSNA e strutture di accoglienza residenziali per minori allontanati dal contesto familiare con provvedimenti giudiziari.

Al fine di configurare organizzativamente e professionalmente il sistema di accoglienza, si propone un'articolazione a fasi:

- 1) una **prima accoglienza**, finalizzata alla protezione e alla costruzione di una relazione di fiducia **all'interno di una struttura dedicata**;
- 2) una seconda fase in cui si sviluppa il progetto socio-educativo individualizzato;
- 3) una terza fase, conclusiva, di accompagnamento alla maggiore età.

Tale articolazione potrà subire delle modifiche, in particolare per quanto riguarda la prima accoglienza, in relazione alla variabilità dei flussi migratori.

Durante l'intero percorso, l'approccio relazionale sarà la dimensione educativa da privilegiare al fine di strutturare percorsi volti alla partecipazione e all'autonomia, evitando forme e modalità propri di contesti istituzionalizzanti.

La **prima accoglienza** rappresenta la fase più delicata in cui la struttura intraprenderà ogni attività che abbia lo scopo di approfondire la conoscenza del minore e del suo contesto di provenienza. Lo

stesso deve essere avvicinato nella sua duplice identità di minore e di migrante così da poter predisporre un intervento pertinente alle specifiche esigenze del minore.

Il minore dovrà essere adeguatamente informato circa il luogo in cui si trova, circa i diritti specifici di cui è portatore in Italia e circa il percorso in cui sarà inserito.

Gli operatori della struttura, in accordo con il Tutore, pertanto, dovranno sin da subito fornire le prime informazioni, su quali siano i diritti e doveri, sulle possibilità di inserimento sul territorio, della normativa prevista per la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, per l'inserimento nella procedura di asilo e/o di ricongiungimento di parenti che si trovino in Italia e/o in paesi terzi nonché informazioni sulla protezione che la legge italiana garantisce alle vittime di tratta.

In particolare si identifica in un periodo massimo di 6 settimane la fase di prima accoglienza durante la quale dovranno essere realizzate, in stretta collaborazione col Tutore, le seguenti azioni:

1) Avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno. Il rilascio del permesso di soggiorno è condizione indispensabile per programmare ed avviare un qualsiasi intervento di accoglienza e integrazione del minore. La normativa prevede che al MSNA venga rilasciato un permesso di soggiorno per minore età anche prima della nomina del tutore. Le procedure per il rilascio del PdS vengono attribuite infatti al tutore provvisorio individuato, per questa specifica funzione, nel Responsabile della Comunità di accoglienza. Al fine di facilitare le pratiche verranno costruiti accordi con la Questura locale, anche attraverso il supporto del Centro stranieri.

2) Effettuazione dello screening sanitario. La L. 184/83, e successive modifiche, prevede, in capo alle strutture d'accoglienza, la gestione degli ordinari rapporti con la Sanità. Il Responsabile della struttura di accoglienza procederà immediatamente all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità concordate con l'Ausl e alla scelta del medico di base affinché possano essere effettuate, nei tempi più rapidi possibili, e secondo i tempi concordati con l'Ausl, gli screening sanitari necessari, a tutela della salute personale e collettiva.

3) Insegnamento di base della lingua italiana. Accordi con il locale Centro per l'istruzione degli adulti (CPIA) consentono l'iscrizione ai corsi per l'italiano di base dei MSNA. Le strutture di accoglienza organizzeranno al proprio interno ulteriori momenti di apprendimento della lingua e/o iscriveranno i ragazzi minori nei contesti di alfabetizzazione offerti nei diversi contesti cittadini, dandone comunicazione all'Assistente sociale del progetto MSNA di questo Comune.

4) Avvio delle procedure per l'inserimento scolastico e/o professionale. E' compito della struttura di accoglienza garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico formativo dei ragazzi accolti. Tutti i minori stranieri sono infatti soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto/dovere di essere iscritti a scuola, di ogni ordine e grado, secondo i modi e le condizioni previsti per i minori italiani. Le strutture di accoglienza avvieranno tutte le procedure necessarie per l'inserimento scolastico e formativo del minore, il cui diritto all'istruzione è stabilito dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 286/98 e, per i minori non accompagnati, dall'art.14 della Legge 47/2017. Un accordo del Comune di Modena con il Cpia, l'Ufficio scolastico provinciale (USP), gli Istituti superiori e gli Enti di Formazione (EEFF) descrive i diversi percorsi previsti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo dei minori non accompagnati e le attività di orientamento per rilevare le competenze del minore, la sua predisposizione, gli interessi. In tal modo sarà possibile definire piani personalizzati adeguati all'età di arrivo in Italia commisurati alla durata dei percorsi di tutela. All'interno di tale accordo le Agenzie scolastiche si impegnano anche a progettare laboratori professionalizzanti, finalizzati a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro, e laboratori espressivi che possano rappresentare contesti di socializzazione e sviluppo di relazioni tra pari.

5) Conclusione della pronta accoglienza. Al termine della fase di pronta accoglienza, la struttura rilascerà una relazione in base alle attività svolte per permettere la definizione di un progetto quadro da parte dell'assistente sociale.

La **seconda accoglienza** sarà caratterizzata da interventi educativi che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia. L'apprendimento della lingua italiana, la partecipazione alle attività di orientamento, la frequenza dei corsi curriculari ed extracurriculari, saranno gli ambiti su cui maggiormente la struttura ospitante si adopererà. Infatti si tratta di indispensabili attività, propedeutiche all'inclusione sociale del minore nel contesto territoriale e presupposto fondamentale per avviare il minore ad ulteriori attività di integrazione sociale (attività sportive, artistico-culturali, volontariato).

Le strutture di accoglienza si impegnano a garantire l'adesione dei ragazzi accolti ai percorsi scolastici e formativi al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.

Le strutture si impegnano altresì a garantire l'adesione a tutte le attività utili all'inclusione sociale.

Durante l'intero percorso la struttura residenziale assicurerà un approccio partecipativo e di ascolto strutturato che promuova il coinvolgimento del minore in tutte le decisioni che lo riguardano e che

sarà compiutamente descritto nel Progetto educativo individualizzato , come previsto dalla direttiva regionale sull'accoglienza.

La **seconda fase di accoglienza**, di norma, verrà realizzata all'interno di **strutture di alta autonomia**, regolarmente autorizzate ai sensi della Direttiva regionale sull'accoglienza n. 1904/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora i minori ospiti presentino caratteri di vulnerabilità, certificati dalla presa in carico da parte di Servizi dell'Ausl, verranno attivati servizi supplementari, programmati per ogni singolo caso, in accordo con il Tutore. Di norma si tratterà di interventi educativi a rinforzo di quanto predisposto dalla struttura ospitante e tesi a garantire il progetto individuale o a realizzare, attraverso un'assistenza personalizzata, l'inserimento in percorsi integrativi specialistici.

In alternativa, i ragazzi che presentano particolari vulnerabilità personali i ragazzi potranno essere inseriti in comunità socio-educative, preferibilmente sul territorio comunale.

Qualora sia presente un quadro diagnostico che lo richiede , si potrà programmare, in accordo con i servizi per minori dell'Ausl, l'inserimento in una comunità integrata.

Tali percorsi integrati verranno concordati con le stesse modalità di collaborazione e coprogettazione previste per i minori residenti sul territorio.

I minori di età inferiore a 16 anni verranno affidati a strutture socio-educative, privilegiando, quando possibile, la rete di accoglienza presente sul territorio di Modena.

Qualora, a causa dell'età di arrivo in Italia, il percorso di tutela sia inferiore a 6 mesi, i ragazzi verranno trasferiti, dopo la prima fase di accoglienza, nella struttura per l'accompagnamento alla maggiore età al fine di intensificare le attività di integrazione favorendo la possibilità di conversione del Permesso di soggiorno (PdS).

ACCOMPAGNAMENTO ALLA MAGGIORE ETA'

La terza fase dell'accoglienza, corrispondente agli ultimi 3 mesi del progetto, sarà orientata a favorire la costruzione di relazioni esterne che possano supportare i percorsi di autonomia. I programmi di attività saranno caratterizzati da interventi che favoriscano la capacità di gestione autonoma della vita quotidiana, la conoscenza della città, l'accesso ai servizi.

Allo stato attuale, vengono usate, in questa fase, le strutture autorizzate in deroga (DGR 1490/2014). Si ritiene utile sperimentare nuovi modelli di accoglienza quali i gruppi appartamento

destinati alla fase conclusiva dell'accoglienza che potrà proseguire, nei casi di proseguimento dell'affido disposti dal Tribunale per i minori, anche per il periodo successivo, necessario a concludere il percorso di integrazione (L. 47/2017, art. 13).

LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

L'art 32, comma 1 bis, del D.Lgs n. 286/1998 , e successive modifiche (DL n. 89/2011 convertito con L.n 129/2011) disciplina due percorsi distinti per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno.

1) Quando il minore abbia partecipato ad un progetto di integrazione di durata almeno biennale e si trovi sul territorio nazionale da non meno di tre anni, la conversione del PDS deve essere chiesta direttamente alla Questura, senza alcuna richiesta alla D.G. Immigrazione e Politiche per l'integrazione.

2) In tutti gli altri casi l'Ente locale, almeno 3 mesi prima del compimento della maggiore età, deve richiedere il parere della D.G. Immigrazione e Politiche per l'integrazione ministeriale. In seguito al rilascio del parere, la conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta alla Questura allegando l'opportuna documentazione. Le Linee di indirizzo ministeriali definiscono in 6 mesi la durata minima del percorso di integrazione, salvo casi eccezionali in cui il percorso, pur di durata inferiore, sia stato particolarmente positivo.

MINORI VITTIME DI TRATTA

L'art. 17 della L. 47 dispone che ai minori stranieri vittima di tratta venga garantito un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psicosociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

A tal fine verranno assicurati percorsi in continuità con progetto Oltre la strada (OLS) di cui è già titolare il Comune di Modena.

MINORI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Per i minori richiedenti protezione internazionale sarà possibile garantire la prosecuzione della presa in carico all'interno del progetto SPRAR adulti, in capo al Comune di Modena.

ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA

L'art. 7 della L. 47/2017 definisce l'affidamento familiare quale forma di accoglienza da privilegiare rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

L'affidamento familiare si raffigura come intervento di sostegno caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità per permettere al minore di trovare in una famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale che la propria non è momentaneamente in grado di dargli. L'affido con i MSNA si configura come una risposta relazionale e affettiva orientata al sostegno di un progetto futuro di autonomia. Data la condizione propria dei MSNA, i progetti di affido non prevedono un programma di recupero delle capacità genitoriali ma comprenderanno le azioni più adeguate per mantenere/favorire le relazioni con la famiglia di origine, nei modi possibili e nei tempi desiderati dai minori stessi. L'affido familiare, a parenti o eteroparentale, monoculturale o eteroculturale, verrà sostenuto in tutti i casi in cui questo corrisponda all'interesse del minore.

Di norma l'accoglienza in famiglia verrà realizzata con ragazzi nella seconda fase dell'accoglienza, a seguito di un percorso comunitario che consenta di avere elementi predittivi sulla sostenibilità di un inserimento in famiglia.

Al fine di realizzare esperienze positive verranno promosse tutte le possibilità previste dalla legge sia relativamente alla scelta dei nuclei affidatari, (coppie con o senza figli, sposate o conviventi, adulti singoli, di nazionalità italiana o straniera); e saranno previste tutte le tipologie di affidamento (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o della settimana, etc.).

Il progetto WelChome, sviluppato dal 2016, con la collaborazione del Terzo settore, ha attivato diversi progetti di affido/accoglienza familiare ed ha previsto una serie di azioni di supporto, tra cui la promozione di una rete tra famiglie, sostenuta attraverso incontri regolari, di periodicità mensile, da uno psicologo e da una famiglia esperta. Altre esperienze sono state sviluppate attraverso progetti di corresponsabilità che hanno visto la collaborazione dei servizi residenziali e delle famiglie accoglienti in una complementarietà di interventi in grado di favorire le relazioni sollevando le famiglie dai compiti più complessi. Tali esperienze, di grande ricchezza per i ragazzi e per le famiglie, concorrono altresì a promuovere una cultura della solidarietà, della reciprocità e dell'accoglienza. Al fine di implementare tessuti e reti solidali che possano favorire l'accoglienza familiare, verranno programmate azioni diffuse, capillari e integrate tra i diversi soggetti pubblici e privati, nei diversi contesti cittadini oltre che tra le Associazioni straniere. Un impegno particolare

verrà dedicato alle giovani generazioni attraverso progetti quali “WelcHome a scuola”, col quale testimoni privilegiati-operatori del progetto Msna, ragazzi, famiglie accoglienti- incontrano le classi della scuola superiore per dialogare sui fenomeni dell’immigrazione e della profuganza, al fine di favorire curiosità, interesse, sensibilità ai temi dell’immigrazione.

L’insieme delle attività dovrà essere affidato a figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, educatori, mediatori interculturali , psicologi ed educatori. La rete tra famiglie deve trovare spazi privilegiati di partecipazione all'interno dei percorsi di accoglienza che si programmeranno.

Le presenti linee guida saranno praticate e modellizzate all'interno del contesto comunale con l'intento di farne, successivamente, oggetto di confronto con le altre Amministrazioni locali della Provincia di Modena. L'obiettivo è un confronto e una condivisione di percorsi per la migliore integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati.